**PREFETTURA – NOT - Via Roma n. 3**

**12100 CUNEO –0171/443416 (tel. e fax)**

www.prefettura.it/cuneo

not.pref\_cuneo@interno.it

***Per informazioni riguardanti un eventuale trattamento terapeutico o notizie inerenti le sostanze o, ancora, l’accesso volontario ai Servizi di prevenzione (art.121 TU 309/90), voi e i vostri familiari potrete contattare in ogni caso il Dipartimento per le Dipendenze dell’A.S.L. di vostra residenza***

**DIPARTIMENTI per le DIPENDENZE:**

A.S.L. CN1 sedi di

* CUNEO, Corso Francia n. 10 Tel. 0171/450128
* DRONERO, Via Pasubio 7 Tel. 0171/908123
* BOVES, Via Castel di Godego 8 Tel. 0171/381332
* MONDOVI,’ Via Fossano n. 2 Tel. 0174/676175
* CEVA Via XX Settembre n. 1 Tel. 0174/723862/863
* SAVIGLIANO, Via Torino n. 137 Tel. 0172/240612
* SALUZZO, Via del Follone n. 4 Tel. 0175/215270

www.aslcn1.it



A.S.L. CN2 sedi di

* ALBA, Via M. Coppino n. 46 - Tel. 0173/316210
* BRA, C.so De Gasperi n. 12 - Tel. 0172/420360

www.aslcn2.it





Edizione aggiornata a aprile 2018

****

**Prefettura di Cuneo**

Ufficio Territoriale del Governo

Art. 75 T.U. 309/90 e successive modifiche

(possesso di sostanze stupefacenti per uso personale)

V A D E M E C U M

dalla

**segnalazione**

al

**colloquio** in Prefettura

alle

**conseguenze giuridiche**

Il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è vietato dalla legge *(D.P.R. 309/90 e successive modifiche =>* ***L.79/2014****)*. Dal 16 maggio 2014 è stata reintrodotta la distinzione tra droghe leggere (tabelle II e IV) e droghe pesanti (tabelle I e III) inoltre è stata inserita una ulteriore tabella (tabella V) contenente le sostanze psicotrope ad uso terapeutico.





Se siete stati trovati dalle Forze dell’Ordine con sostanze stupefacenti vi verrà contestata una violazione amministrativa (art. 75 T.U. 309/90).

Questo comporta:

1. **la segnalazione**, entro 10 giorni, al Nucleo Operativo della Prefettura di residenza (N.O.T.), corredata dall’analisi sulle sostanze sequestratevi - per accertare che si tratti effettivamente di sostanza stupefacente – (il risultato di questi accertamenti vi verrà notificato a cura delle Forze dell’Ordine);
2. **la convocazione** presso la Prefettura di residenza, per un colloquio con un assistente sociale del N.O.T. (consulenza su: danni alla salute/incolumità, risvolti giuridici conseguenti, opportunità connesse etc..).

Se al momento del fermo con sostanze avete la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, nel caso si tratti di ciclomotore, al suo fermo amministrativo per 30 giorni (art.75 comma 3).

La **violazione** comporta:

- l’adozione automatica da parte della Prefettura di una o più delle seguenti sanzioni amministrative (sospensione/divieto di conseguire: patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori; carta d’identità ai fini dell’espatrio, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno per motivi di turistici se cittadino extracomunitario);

La durata della sanzione varierà a seconda del tipo di sostanza con cui siete stati trovati, in caso di:

* **sostanze** inserite in tabella II – derivati della cannabis - e IV**:** sanzioni da un minimo di ***1 mese*** ad un massimo di ***3 mesi***;
* **altre sostanze** (tabella I e III): sanzioni da un minimo di ***2 mesi*** ad un massimo di ***1 anno***;

- la facoltà di disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 sexies Codice della Strada, a cura del Prefetto;

- l’eventuale divieto di conseguire i titoli abilitativi alla guida, ai sensi dell’art. 120 Codice della Strada;

 - la sottoposizione - ai sensi dell’art. 75 bis introdotto dalla legge 49/2006 (provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica) - a misure restrittive della libertà personale e/o di movimento (divieto di: frequentare locali pubblici, allontanarsi dal luogo di residenza e altre misure ancora, fino a due anni, nonché divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore fino a quattro anni) da parte della **Questura**.

**La convocazione** al colloquio presso la Prefettura avviene tramite lettera raccomandata, recapitata all’indirizzo di vostra residenza Potrete comunque contattare per informazioni il Nucleo Operativo della Prefettura telefonando al n. 0171/443416 (lunedì-venerdì ore 8,30-12,30) o accedere al sito Prefettura Cuneo - Droga.

**Il procedimento amministrativo** si definirà con un decreto del **Prefetto** che prevede – ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 ed a seconda delle singole situazioni-:

- a fianco delle ***sanzioni amministrative***, ricorrendone i presupposti, l’invito a seguire il programma terapeutico e socio- riabilitativo o altro programma educativo/informativo persona-lizzato presso un Servizio del Dipartimento Dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali o presso una Struttura privata autorizzata.

La legge 49/’06 e successive modifiche contempla altresì:

- l’impossibilità di sospendere le sanzioni, anche se accettate di sottoporvi al previsto percorso terapeutico;

- la previsione dell’eventuale revoca delle sanzioni, solo a conclusione positiva del programma di recupero;

- il formale invito a non far più uso di sostanze stupefacenti, in casi di particolare tenuità e limitatamente alla prima volta;

- l’archiviazione, in casi assolutamente particolari.

***La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta ovviamente l’immediata applicazione delle sanzioni.***